

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 09 del 29.04.2022

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE CALABRIA

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA
(C.A.A.)

Oggetto: **Sviluppo Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali. - Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. - Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento - partecipazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e chiusura del procedimento amministrativo - domande di pagamento 2021.**

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Classificazione delle difformità.....	3
3	Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990	4
3.1	Contenuto della Comunicazione	4
3.2	Invio della Comunicazione.....	4
3.3	Attività del beneficiario	5
3.4	Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 - importi non pagati (riduzioni) al di sopra dei 12 euro e pari o inferiori a 100 euro.....	6
4	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	6
5	Accesso agli atti.....	7
6	Allegati	9

1 Premessa

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento della campagna 2021, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali ai sensi del Reg. UE 1305/2013, delle Istruzioni Operative n. 4 e 5 del 24/03/2021 e s.m.i., e n. 30 del 30/11/2021, con particolare riferimento alle attività inerenti quanto descritto al capitolo 12 “Chiusura del procedimento Amministrativo”.

Di seguito è definita la procedura - rivolta ai beneficiari, ai CAA e alla Regione Calabria - di invio delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento predisposte dall'OP ARCEA ai fini della partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi di dell'art. 10 bis della L.241/1990.

Tali attività consistono nella predisposizione e nell'invio ai beneficiari di una comunicazione (di seguito “Comunicazione”) che contiene l'indicazione della riduzione degli importi applicata alla domanda presentata e il dettaglio di tutte le difformità riscontrate.

Obiettivo di tale Comunicazione è quello di mettere in condizione i beneficiari di conoscere le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande e di provvedere tempestivamente alla eventuale risoluzione delle difformità rilevate, anche nel quadro delle disposizioni Comunitarie sui pagamenti (art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013):

I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1 o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

....omissis.....

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019.

nonché nel quadro di quanto previsto dal Reg. 907/2014, articolo 5 bis:

Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi.

Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (1) secondo le seguenti modalità:

..... omissis.....

2 Classificazione delle difformità

Sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari sono stati eseguiti tutti i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e dai bandi regionali. A seguito di tali controlli, sono state riscontrate alcune difformità che comportano la riduzione, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., in tutto o in parte, dell'aiuto previsto dal Reg. UE 1305/2013.

L'elenco contenente tutte le difformità riscontrabili nelle domande è riportato negli allegati 2 e 3 delle presenti Istruzioni operative. Inoltre, negli allegati 2 e 3 sono riportate indicazioni

sulle possibili modalità di risoluzione di ciascuna difformità correggibile.

Al fine di informare in maniera efficace i beneficiari, per l'eventuale risoluzione, le difformità sono state classificate secondo l'ente competente. In particolare, sono state individuate le seguenti classi:

- difformità di competenza CAA;
- difformità di competenza Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Regione Calabria;
- difformità di competenza Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Regione Calabria e CAA.

Le difformità possono essere sanate solo se ricadenti in una delle seguenti fattispecie:

- errori palesi commessi dal beneficiario, che obbligano ad una attività di correttiva ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014, a seguito di istanza di parte del beneficiario, e di successiva istruttoria da parte della Regione;
- integrazione documentale e/o di informazioni, necessaria al completamento dell'istruttoria.

3 Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990

3.1 Contenuto della Comunicazione

La Comunicazione è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- nominativo e indirizzo del beneficiario e, per conoscenza, CAA e Regione Calabria
- numero di protocollo;
- dati di riferimento della domanda di pagamento;
- importo richiesto;
- importo eventualmente erogato;
- sintesi delle riduzioni e sanzioni applicate;
- elenco delle difformità riscontrate.

Le difformità sono suddivise nelle seguenti sezioni:

- verifica dei criteri di ammissibilità;
- controlli SIGC (Sistema Integrato Gestione e Controllo);
- controllo degli Impegni.

Ciascuna sezione riporta le seguenti informazioni:

- codice difformità;
- descrizione difformità;
- effetto della difformità.

3.2 Invio della Comunicazione

L'Organismo pagatore ARCEA attribuisce alla Comunicazione il numero di protocollo SIAN ed il relativo codice a barre e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN rendendola accessibile agli interessati secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

Il beneficiario che ha comunicato il proprio indirizzo di PEC riceve la Comunicazione anche all'indirizzo di posta certificata comunicato.

I beneficiari che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC, possono prendere visione della Comunicazione direttamente sul SIAN, secondo le modalità sopra descritte.

Inoltre, sul sito SIAN (sezione *Utilità – Download*) saranno pubblicati e consultabili gli elenchi dei beneficiari privi di PEC e quelli per i quali l'invio della PEC non è andato a buon fine (indirizzo non valido o dismesso).

ARCEA provvederà all'invio (per conoscenza) ai CAA e alla Regione Calabria degli elenchi delle Comunicazioni indirizzate ai beneficiari.

Sono escluse dall'invio della scheda informativa, i beneficiari con domande ricadenti nelle seguenti casistiche:

- Domande pagate totalmente;

3.3 Attività del beneficiario

Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità che impediscono il pagamento della domanda, il beneficiario può recarsi presso l'ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell'azienda rilevata con il sistema GIS (*Geographic Information System*). Laddove pertinente, il beneficiario può recarsi presso l'ufficio regionale responsabile dell'attività istruttoria. Per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it).

In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla domanda, il beneficiario può presentare all'indirizzo PEC della Regione indicato nella Comunicazione, un'istanza di riesame corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate.

L'istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio indicato nella Comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni, pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e

s.m.i.

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore ARCEA e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

3.4 Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 - importi non pagati (riduzioni) al di sopra dei 12 euro e pari o inferiori a 100 euro

Qualora l'importo non pagato per la domanda sia **al di sopra dei 12 euro** e pari o inferiore a 100 euro e, comunque, non superiore al 10% dell'importo richiesto, il beneficiario, se lo ritiene necessario, può esprimere la volontà di presentare istanza di riesame ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m. e i. entro il termine perentorio indicato nella Comunicazione, recandosi presso l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria della domanda.

Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, senza che il beneficiario abbia espresso la volontà di presentare istanza di riesame presso l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria della domanda, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito dell'eventuale riesame istruttorio, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore ARCEA e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

4 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

5 Accesso agli atti

Le modalità di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative ARCEA n. 5 del 24 marzo 2021, pubblicate sul sito www.arcea.it, che si riporta di seguito per pronto riscontro. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all’atto della

sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, ARCEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.Arcea.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo Pagatore ARCEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it.

Il Dirigente del Settore 2
Funzione Autorizzazione Pagamenti e CAI
Ing. Giuseppe Arcidiacono
(atto firmato digitalmente)

6 Allegati

1. Allegato 1a – Campagna 2021 -PEC Comunicazione motivi ostativi Superiori a 100 Euro
2. Allegato 1b – Campagna 2021 -PEC Comunicazione motivi ostativi fino a 100 Euro
3. Allegato 2 – Campagna 2021 – Elenco controlli amministrativi
4. Allegato 3 – Campagna 2021 – Elenco controlli Impegni-Criteri-Obblighi (ICO)